

Note esplicative titoli valutabili ai fini dell'accesso ai percorsi di formazione di cui al DPCM 4 agosto 2023 – a.a. 2024/25 (quota di riserva)

Allegato A al DM 148 del 24 febbraio 2025

Tabella dei titoli valutabili per l'accesso riservato al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui all'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59

Titoli	Punteggio	Note
<p>Votazione conseguita nel titolo di accesso alla specifica classe di concorso. Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento (purché in possesso del titolo di scuola secondaria superiore), diploma accademico di secondo livello, diploma di scuola superiore (per gli ITP)</p> <p><i>Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</i></p>	Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode	
Inserimento in graduatoria per i candidati che non rientrano nella riserva	Punti 2	I candidati che sono risultati idonei non ammessi nella graduatoria relativa alla procedura selettiva per l'accesso ai percorsi di formazione da 30 cfu allegato 2 al dpcm 4/8/2023 per l'a.a. 2023/2024, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio dovranno compilare ed allegare alla domanda di partecipazione l'apposita autocertificazione denominata "inserimento in graduatoria per i candidati che non rientrano nella riserva"

Note esplicative titoli valutabili ai fini dell'accesso ai percorsi di formazione di cui al DPCM 4 agosto 2023 – a.a. 2024/25 (quota di riserva)

<p>Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o da quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso</p> <p><i>Massimo 5 punti complessivi</i></p>	<p>Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo.</p> <p>Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo</p>	<p>Dovranno essere dichiarati solo i titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso alla classe di concorso e a quello utile per conseguire il suddetto titolo di accesso.</p> <p>Es. Il candidato che presenta domanda per accedere alla classe di concorso A019 con il possesso di una laurea magistrale nella classe LM-50, cui ha avuto accesso con una laurea triennale nella classe L-19 e che sia anche in possesso di una laurea magistrale nella classe LM-87 e di una laurea triennale L-39, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potrà dichiarare esclusivamente i titoli ulteriori conseguiti nelle classi LM-87 e L-39; • non potrà invece dichiarare né la laurea magistrale LM-50 (che è titolo di accesso alla classe di concorso A019) né la laurea triennale L-19 (utilizzata per accedere alla LM-50)
<p>Master universitari e accademici di secondo livello</p> <p><i>Massimo 2 punti complessivi</i></p>	<p>1 punto per ciascun master</p>	<p>Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio possono essere indicati esclusivamente i master di secondo livello, cui si accede con il possesso di una laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, conseguiti presso un'Università o un AFAM.</p> <p><u>Non devono essere indicati altri titoli post-lauream (ad. es. Master di primo livello, corsi di perfezionamento o di alta formazione etc.) anche se conseguiti presso un'istituzione universitaria.</u></p>

Note esplicative titoli valutabili ai fini dell'accesso ai percorsi di formazione di cui al DPCM 4 agosto 2023 – a.a. 2024/25 (quota di riserva)

<p>Diploma di specializzazione e Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia</p> <p><i>Massimo 4 punti complessivi</i></p>	<p>2 punti per ciascun diploma</p>	<p>Le Scuole di specializzazione sono corsi universitari 'post lauream' al termine dei quali viene rilasciato il Diploma di specializzazione nel settore prescelto.</p> <p>Le Scuole di specializzazione appartengono all'area sanitaria, all'area veterinaria, all'area dei beni culturali, all'area psicologica e all'area delle professioni legali.</p> <p>Scuole di specializzazione Ministero dell'Università e della Ricerca</p> <p>(Es. Il Diploma rilasciato al termine della Scuola di specializzazione per le professioni legali dà diritto all'attribuzione del relativo punteggio Il titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità non è considerato un diploma di specializzazione e non dà diritto all'attribuzione del relativo punteggio)</p>
<p>Dottorato di ricerca</p> <p><i>Massimo 6 punti complessivi</i></p>	<p>3 punti per ciascun titolo di dottorato</p>	

Note esplicative titoli valutabili ai fini dell'accesso ai percorsi di formazione di cui al DPCM 4 agosto 2023 – a.a. 2024/25 (quota di riserva)

<p>Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del predetto decreto.</p> <p><i>Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo. Massimo 2 punti complessivi</i></p>	<p>Livello C1 punti 0,5</p> <p>Livello C2 punti 1</p>	<p>Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio saranno prese in considerazione esclusivamente le certificazioni rilasciate dagli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito di cui al seguente link: Home - Piattaforma Enti Certificatori.</p> <p><u>Non possono essere indicate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificazione linguistiche rilasciate da enti differenti rispetto a quelli riportati al link suindicato; • Certificazioni linguistiche di Livello inferiore al C1; • Più certificazioni linguistiche per la medesima lingua.
<p>Servizio di insegnamento valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.</p>	<p>3 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso non specifica</p> <p>6 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso specifica</p>	<p>Un'annualità di servizio corrisponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 180 giorni di servizio anche non continuativo nell' a.s. di riferimento; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • servizio svolto ininterrottamente dal 1° febbraio alla conclusione delle operazioni di scrutinio.